



Comune di Gangi

Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 21 del 24/04/2024

OGGETTO: *Campagna AIB 2024 - Attività di prevenzione e contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia.*

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 24.02.1992 n. 225

CONSIDERATO che il territorio Comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danno con conseguenze anche sulla pubblica incolumità a seguito di incendi che possono svilupparsi nel territorio per la presenza di sterpi ed arbusti, facile esca o strumento di propagazione del fuoco;

RITENUTO necessario, con l'approssimarsi di tale stagione, predisporre misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi;

VISTA la legge 352/2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

VISTA l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 "*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione*";

ATTESO che la sopracitata O.P.C.M., anche se riferita ad eventi specifici verificatesi nel corso dell'anno 2007, si ritiene attuale ed applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi incendi;

VISTA la L.R. 6 aprile 1996, n. 16, che disciplina il "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

VISTA la L.R. n. 14 del 14/04/2006 di modifica ed integrazione alla L.R. 16/96;

VISTO l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 205 del 03.12.2010;

VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.P.;

VISTA la direttiva emanata Comando Corpo Forestale della Regione Sicilia nota prot. 16924 del 13/05/2011, con la quale si richiama l'attenzione al rispetto del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, con riferimento all'art. 13 che dispone: "*...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi.... se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tale devono essere trattati*"

VISTO l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 13 D.Lgs. 205/2010;

VISTO il D.A. n. 117/Gab del 20.07.2011 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

VISTO l'art. 14 comma 8 del D.L. n. 91 del 24.06.2014, convertito con la Legge 11.08.2014, n. 116, che modifica il decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

a) All'art. 166, comma 4-bis, dopo le parole <<di concerto con il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali>> sono inserite le seguenti <<e con il Ministro della salute>>;

- b) All'articolo 182, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma *6-bis*: *Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma. Nei casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).*

VISTO il “Regolamento per la prevenzione degli Incendi e l’uso di fuochi controllati in agricoltura”, approvato dal Comune di Gangi, con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 21.09.2007;

VISTA la L.R. n. 14/98 nel testo vigente “Norme in materia di protezione civile”;

VISTO il Codice della protezione civile D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 19 del 18.05.2023, avente ad oggetto “Campagna AIB 2023 – Attività di prevenzione e contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia”;

CONSIDERATO che, le attuali condizioni di rischio per l’eccessiva proliferazione di vegetazione, consigliano di mantenere l’anticipazione del periodo di divieto;

VISTE le ulteriori leggi vigenti in materia;

VISTA la Legge 225/92;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;

RITENUTO di dover emanare ordinanza che fissi criteri per la prevenzione degli incendi a tutela della sicurezza pubblica e dell’igiene ambientale;

ORDINA

per tutto il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2024 E’ VIETATO:

1. di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
2. in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;
3. fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie;
4. adoperare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette con annesse aree verdi, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annessi aree pertinenziali, **di provvedere ad effettuare entro il 14 maggio i relativi interventi di pulizia**, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolare modo si provveda:

- all’estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade;
- alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio;
- al mantenimento, per tutto il periodo sopra individuato delle condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani dovranno essere eliminati per una fascia di lunghezza non inferiore a ml. 5.

Fermo restando il divieto assoluto di accensione e brucature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni nel territorio comunale nel periodo su indicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 maggio, con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati.

DISPONE

nel periodo 15 maggio al 14 giugno e nel periodo dal 30 settembre al 31 ottobre sono consentite:

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in **piccoli cumuli** e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali (materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture), effettuate nel luogo di produzione che costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.

Ai sensi dell'art. 14 comma 8 lett. b) Decreto Legge n. 91 del 24.06.2014 si dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la necessaria sorveglianza fino a che ogni rischio sia scongiurato.

SANZIONI

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi degli art. 449 e 650 del Codice Penale.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da €. 52,00 (cinquantadue/00) a €. 253,00 (duecentocinquantequattro/00).

In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.

La sanzione massima sarà applicata anche per ogni ettaro o sua frazione di terreno incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3°, della L.R. 16/96 ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco, a seguito del verbale di accertamento della Polizia Municipale.

A carico degli inadempimenti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi, nelle zone urbane o periferiche è invitato a dare l'allerta alle persone del luogo per un pronto intervento e messa in sicurezza delle persone, e darne immediato avviso ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **Vigili del Fuoco** mediante il numero telefonico **"115"**;
- **Corpo Forestale regionale** mediante il numero **"1515"**;
- **Numero unico Emergenza** mediante il numero **"112"**;
- **Sala Operativa della Protezione Civile** mediante il numero verde **800 40 40 40**;
- **Polizia Municipale** di Gangi mediante il numero **tel. 0921-644017**;

DISPONE

Che la **Polizia Municipale**, le Forze dell'Ordine e il **Corpo Forestale**, ciascuno per le rispettive

competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, adottando gli eventuali provvedimenti sanzionatori di competenza.

Che alla presente ordinanza venga data ampia divulgazione per raggiungere la popolazione in maniera capillare attraverso l'impiego di più canali d'informazione, quali albo on line, sito web dell'Ente www.comune.gangi.pa.it, social e affissione nei locali pubblici.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- * Alla Prefettura di Palermo;
- * Al Dipartimento di Protezione Civile Regionale;
- * Alla Città Metropolitana di Palermo – Servizio di Protezione Civile;
- * Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Petralia Soprana (PA);
- * Al Corpo Forestale della Regione Siciliana;
- * All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo,
- * Al Distaccamento Forestale di Gangi;
- * A tutti i Sindaci dei Comuni di Alimena (PA), Blufi (PA), Bompietro (PA), Calascibetta (EN), Enna, Geraci Siculo (PA), Nicosia (EN), Petralia Soprana (PA) e Sperlinga (EN).

Gangi li, 24.04.2024

IL SINDACO
Ferrarello Giuseppe*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa